



POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

INFORMAZIONI GENERALI COPERTURA TUTELA LEGALE

DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Il contratto assicurativo ha una durata triennale, con decorrenza dalle ore 24,00 del 20 dicembre 2023 e scadenza alle ore 24,00 del 31 dicembre 2026.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco e tutto il Personale in servizio del Corpo Nazionale, ex Art. 6 D.Lgs 139/06.

OGGETTO

La polizza opera a copertura delle spese che l'Assicurato/persona fisica appartenente al Corpo Nazionale dei VV.F o l'Ente stesso Corpo VV.F. per conto dell'assicurato persona fisica debbono sostenere nella tutela dei propri diritto e interessi, in ordine a controversie relative a fatti e atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni e nell'adempimento dei compiti d'ufficio assegnati dall'Ente

VALIDITÀ TEMPORALE

La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti a 5 anni (cinque anni) dalla data di decorrenza della presente polizza. Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza l'Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza. del contratto.

L'Assicurazione conserva altresì la propria validità per i sinistri denunciati entro 1 anno dalla cessazione del contratto a condizione che gli stessi siano riferibili ad atti o comportamenti verificatisi durante il periodo di efficacia della presente polizza. La presente estensione cessa immediatamente nel caso di stipula da parte dell'Assicurato di altra polizza a garanzia degli stessi rischi.

QUANDO ATTIVARE LA POLIZZA

- **alla ricezione del primo atto giudiziario, quale:**
- in caso di procedimento penale, tra gli altri, notifica avviso di elezione del domicilio; avviso proroga/conclusione indagini preliminari; avviso sequestro; avviso di garanzia; avviso rinvio a giudizio;
- in caso di giudizio civile, notifica ricorso e/o citazione in giudizio;
- in caso di procedimento contabile, tra gli altri, avviso di messa in mora, avviso invito a dedurre, avviso citazione a giudizio.

RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:

a) deriva da fatto doloso dell'Assicurato accertato con sentenza passata in giudicato salvo il caso in cui venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato oppure nel caso in cui i procedimenti vengano archiviati.

La garanzia opera, inoltre, nei casi di derubricazione a reato colposo.

b) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica e/o del rapporto di lavoro e/o servizio o ogni altro incarico conferito e/o autorizzato dall'Ente;

c) è conseguente a procedimenti giudiziari in sede civile innanzi alla Sezione del Lavoro competente ed inerente al rapporto di

servizio e/o lavoro e/o da vertenze sindacali con l'Ente d'appartenenza;

d) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;

e) è conseguente alla guida di autoveicoli in stato di ubriachezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti;

f) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo, atti di vandalismo da chiunque provocati;

g) è conseguente a fatti commessi con dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato e/o conseguente a fatti legati ad ipotesi di responsabilità amministrativa e/o amministrativo-contabile per entrambe le ipotesi salvo quanto previsto dal precedente art.27 lettera e);

i) per la difesa in procedimenti penali, civili ed amministrativi per eventi connessi alla circolazione stradale, quando gli Assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di proprietà o comunque nella disponibilità dell'Ente.

COSA PAGA LA POLIZZA

- spese per assistenza pregiudiziale extragiudiziale;
- spese per assistenza giudiziale/legale;
- spese per assistenza peritale, in ogni stato e grado e avanti a qualsiasi sede e/o autorità giudiziaria, purché vi sia connessione tra il giudizio e la carica espletata presso l'Ente Contraente e che non sussista conflitto d'interessi con l'Ente stesso.

QUANDO PAGA LA POLIZZA

- in caso di procedimento penale per reati di natura dolosa e ii) in caso di procedimenti per accertamento responsabilità amministrativo-contabile:
 - a seguito di i) assoluzione con sentenza passata in giudicato, patteggiamento, archiviazione;
- a seguito di proscioglimento in via definitiva da ogni addebito;
- In caso di richiesta anticipo onorari e indennizzi, entro 15 gg dall'invio della fattura da parte del professionista incaricato, per i seguenti importi: Eur 10.000 per persona; Eur 20.000 per evento

QUANTO PAGA LA POLIZZA - MASSIMALI

per ciascun sinistro	€ 60.000
per ciascun sinistro in caso di “corresponsabilità”, ovvero coinvolgimento nello stesso procedimento giudiziario di più persone assicurate	€ 200.000
complessivamente per annualità assicurativa	€ 500.000

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

- Inviare, per il tramite del Comando di appartenenza ed entro 30 gg. dalla comunicazione dallo stesso, formale richiesta di attivazione della polizza al Broker Assicurativo indirizzandola via pec a sinistri.gbsapri@pec.it e per conoscenza a opera.nazionale@cert.vigilfuoco.it (mai pertanto direttamente alla Compagnia) con breve relazione e copia dell'atto giudiziario/richiesta pervenuto;
- Indicare il nominativo del professionista Avvocato/Perito nominato



N.B - La presente ha scopo puramente informativo, pertanto, prevalgono in ogni caso tutti i termini e condizioni come da contratto integralmente sottoscritto con l'Assicuratore.

Il presente documento è frutto delle valutazioni della Società. È fatto divieto ai destinatari, senza l'autorizzazione scritta della Società, di divulgare o diffondere ulteriormente il documento o le informazioni in esso contenute a soggetti non autorizzati, in qualunque modo o forma. Il contenuto del presente documento non potrà essere copiato o riprodotto, neppure in parte, se non per esigenze strettamente connesse allo scopo per il quale le stesse sono state fornite. Le informazioni dovranno in ogni caso essere utilizzate nella misura e con mezzi strettamente necessari al predetto scopo e senza recare danni alla Società. La Società declina ogni responsabilità per un uso difforme da quello qui individuato